



CONFINDUSTRIA ENERGIA
Commissione HSE

La legislazione di riferimento sulle tematiche ambientali

Roma, 12 febbraio 2009 ore 14.30



Indice

1. Il Codice Ambientale
2. La Direttiva IPPC sulla prevenzione e controllo integrato dell'inquinamento
3. La Direttiva Seveso III sulle attività a rischio di incidente rilevante
4. Il Regolamento REACH 1907/2006
5. Il Protocollo di Kyoto ed i cambiamenti climatici
6. La legislazione sui biocarburanti



1. NUOVO CODICE AMBIENTALE

- Attuazione della legge delega 308/2004
- Decreto legislativo in attuazione della "legge delega" per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale (legge 15 dicembre 2004, n. 308)
- Il Decreto legislativo n. 152 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 con il titolo "Norme in materia ambientale"
- E' un unico decreto per 6 materie per un totale di 318 articoli e 45 allegati:
 1. valutazione d'impatto ambientale e strategica (VIA, VAS) e autorizzazione integrata ambientale (IPPC) - Parte II
 2. risorse idriche - Parte III
 3. rifiuti - Parte IV
 4. bonifica dei siti contaminati - Titolo V Parte IV
 5. emissioni in atmosfera - Parte V
 6. danno ambientale - Parte VI



Le materie regolamentate dal Codice

VIA/VAS/IPPC - Semplificazione e coordinamento tra la procedura VIA e la IPPC

RISORSE IDIRICHE - difesa del suolo, tutela delle acque e gestione delle risorse idriche.

RIFIUTI - Semplificazioni amministrative e chiarimenti nelle definizioni

BONIFICHE - Valutazione del rischio in alternativa all'approccio tabellare per definire obiettivi ed interventi di bonifica

EMISSIONI - Raccolta e razionalizzazione di oltre 16 norme dal 1966 a oggi. Recepimento direttiva "Grandi impianti combustione"

DANNO AMBIENTALE - Nuova disciplina. Procedura diretta di risarcimento per ordinanza del Ministero Ambiente



Le modifiche al Codice Ambientale

- D. Lgs. 08/11/2006, n. 284 "Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale", pubblicato GU n. 274 del 24/11/2006
- D.Lgs. 16/01/2008, n. 4, pubblicato GU n. 24 del 29 gennaio 2008 Sostituisce la parte seconda, relativa alle procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione dell'Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC), modificate le parti terza e quarta del Codice
- Delega per la modifica scaduta il 29 aprile 2008.
- Emendamento governativi per un differimento al 30.6.2010



2. La Direttiva IPPC sulla prevenzione e controllo integrato dell'inquinamento

- Direttiva 96/61 - Recepita in Italia con il D.Lgs. 372/99 modificato con il D.Lgs. 59/05:
 - entro il 2007 tutti gli impianti che ricadono nell'IPPC avrebbero dovuto avere una autorizzazione integrata ambientale
 - l'autorizzazione prevede misure intese ad evitare o a ridurre le emissioni inquinanti in aria, acqua, suolo
 - le misure di prevenzione e controllo si basano sulle BAT - Migliori Tecniche Disponibili
- Definizione a livello di Commissione UE delle BAT applicabili ai settori industriali sulla base dei seguenti criteri:
 - condizioni ambientali locali
 - condizioni economiche del settore
 - rapporto costo-efficacia della tecnica
 - cross-media effects



Nuova direttiva IPPC

- Proposta di revisione della direttiva su proposta della Commissione (21.12.2007). In prima lettura al Parlamento e al Consiglio UE
- La nuova Direttiva sarà un'integrazione della Direttiva IPPC (revisionata) con altre Direttive settoriali:
 - Grandi impianti di combustione (2001/80/CE)
 - Impianti di incenerimento e coincenerimento (2000/767/CE)
 - Impianti che usano solventi organici (1999/137/CE)
 - Impianti che producono biossido di titanio (78/1767/CEE, 82/883/CEE, 83/29/CEE, 92/112/CEE)
- Criticità
 - fissazione di valori limite obbligatori sull'intera Europa indipendentemente dalle condizioni ambientali locali e da altri parametri impiantistici, obbligando il ricorso sempre e comunque alle BAT più estreme
 - eliminata la flessibilità al livello nazionale nell'attuazione delle disposizioni
 - appesantisce i carichi amministrativi per il rilascio e il rinnovo dei permessi
 - Ricorre sempre alla Comitologia per l'aggiornamento della direttiva escludendo il coinvolgimento dei settori industriali e degli Stati membri
 - Si sovrappone e duplica la legislazione su suolo ed acqua.



3. La Direttiva Seveso III sulle attività a rischio di incidente rilevante

- IL DLgs 238/05, predisposto per delega al governo emessa nella legge comunitaria 2004, ha introdotto modifiche al DL.gs 334/99 per :
 - recepire la direttiva 2003/105/CE (Seveso III)
 - includere i rilievi formulati dalla CE per non conforme recepimento italiano della direttiva 96/82/CE (Seveso II)
 - miglioramenti applicativi dello stesso DLgs 334/99
- La Direttiva Seveso è finalizzata al controllo dei rischi da incidente rilevante che coinvolgano sostanze pericolose. Le aziende rientranti nel campo di applicazione sono obbligate a redigere un Rapporto di Sicurezza per dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie per prevenire incidenti rilevanti e limitarne le conseguenze per le persone e l'ambiente e di aver messo in atto, inoltre, una politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e un sistema di gestione della sicurezza.



Modifiche introdotte al D.Lgs. 334/99

- Parte 1 , modifiche sostanze specificate, inserimento tra le " sostanze specificate " , oltre che alla benzina, anche dei prodotti petroliferi classificati cheroseni e gasoli (prima il gasolio era in parte 2 come R51/53), con riduzione del 50% dei livelli di Notifica e del Rapporto di sicurezza.
- Assetto del territorio e controllo urbanizzazione
Amplia l'obbligo del gestore di adottare misure tecniche complementari, per stabilimenti esistenti, ubicati non solo vicino a zone residenziali, zone frequentate dal pubblico, ma anche vicino a vie di trasporto, aree ricreative, o sensibili dal punto di vista naturale
Introduce obbligo per gli enti territoriali di prevedere nell'elaborazione degli strumenti di pianificazione dell'assetto del territorio:
 - opportune distanze tra stabilimenti e edifici, zone frequentate dal pubblico, vie di trasporto principali, aree ricreative e di particolare interesse naturale.
 - A tale scopo si prevede una modifica del DM 9/05/01 " Urbanizzazione " .



4. Il Regolamento REACH


- Il Regolamento REACH (1907/2006) - Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals
- Prevede l'obbligo di preregistrare o registrare a partire dal 1° giugno 2008 tutte le sostanze nuove o esistenti in Europa
- Un regime transitorio di "preregistrazione" è previsto per alcuni tipi di sostanze phase-in (tutte quelle presenti in EINECS) e in assenza di preregistrazione, o registrazione entro il 1° dicembre 2008, si applica la regola "no data no market"
- REACH impone ai fabbricanti e agli importatori di sostanze chimiche (≥ 1 tonnellata/anno) di ottenere informazioni sulle proprietà fisico-chimiche, le implicazioni sanitarie e ambientali delle loro sostanze e del loro utilizzo per stabilire come usarle in modo sicuro
- Le Sostanze petrolifere prodotte o commercializzate in UE, (EINECS), sono sostanze prodotte o importate in quantitativi superiori a 1000 tonnellate/anno e dovranno la registrazione entro il 30 novembre 2010



Il Regolamento REACH

L'attività nel settore petrolifero

Sulla base delle affinità nei processi di raffinazione e delle similarità nelle proprietà chimico-fisiche e negli usi finali cui sono destinate tutte le sostanze di interesse del settore petrolifero sono state riunite in 12 gruppi e su tali gruppi stanno completando gli studi di risk assessment





5. IL PROTOCOLLO DI KYOTO

- L'impegno assunto dall'Italia nell'ambito del Protocollo di Kyoto è la riduzione delle emissioni di gas serra del 1990 del 6,5 % entro il 2010; uno degli strumenti di attuazione del Protocollo di Kyoto è la Direttiva 2003/87/CE sull'Emission Trading.
- Sulla base dei criteri indicati nella direttiva il Governo italiano ha assegnato quote gratuite di emissioni ai settori industriali nel periodo 2005 - 2007 e 2008-2012.
- Al settore petrolifero sono state assegnate quote annuali pari a complessivamente 23,76 milioni di tonnellate per il primo periodo e 19 milioni di tonnellate nel secondo periodo.
- Le quote emesse annualmente dal settore sono di circa 22 milioni di tonnellate quindi nel secondo periodo dovranno essere comprati diritti di emissione per tutto il settore petrolifero italiano, nonostante abbia un assetto di efficienza energetica tra i migliori d'Europa.
- Nel dicembre 2008 è stata approvata la direttiva per il periodo 2013-2020 che imporrà una ulteriore riduzione del 20% su tutti i settori industriali.



L'allocazione nel primo periodo

Tabella 2.1 - Quote assegnate alle attività regolate dalla direttiva. Anni 2005-2006-2007.

	2005 [Mt CO₂]	2006 [Mt CO₂]	2007 [Mt CO₂]
Attività energetiche			
- Termoelettrico cogenerativo e non cogenerativo ¹	130,40	133,83	128,95
- Altri impianti di combustione	14,81	14,90	14,98
<i>Compressione metanodotti</i>	0,86	0,88	0,90
<i>Teleriscaldamento</i>	0,19	0,19	0,20
<i>Altro</i>	13,77	13,82	13,88
- Raffinazione	23,76	23,76	23,76
Produzione e trasformazione dei metalli ferrosi²	14,95	14,76	14,58
<i>Ciclo integrato, sinterizzazione, cokeria</i>	13,67	13,47	13,28
<i>Forno elettrico</i>	1,28	1,29	1,30
Industria dei prodotti minerali			
- Cemento	26,41	26,52	26,63
- Calce	3,05	3,07	3,09
- Vetro	3,11	3,15	3,19
- Prodotti ceramici e laterizi	0,80	0,80	0,81
Altre attività			
- Pasta per carta/carta e cartoni	5,02	5,09	5,16
Totale^(*)	222,31	225,88	221,15

(*) I totali potrebbero non corrispondere alla somma degli addendi a causa degli arrotondamenti.



L'allocazione nel secondo periodo

Settori Industriali	PNA1	PNA2 Proposta iniziale	PNA2 Approvato
	MtCO2	MtCO2	MtCO2
Termoelettrico cogenerativo e non cogenerativo	131,06	100,66	85,29
Altri impianti di combustione	14,90	14,52	17,89
Raffinazione	23,76	20,06	19,06
Produzione e trasformazione Metalli Ferrosi	14,76	15,76	22,82
Industria del Cemento	26,52	27,63	27,63
Altri prodotti Minerali	7,02	7,02	7,02
Pasta per Carta e Cartoni	5,09	5,09	5,09
Riserva Nuovi Entranti		18,26	16,93
TOTALE	223,11	209,00	201,63



6. I BIOCARBURANTI

- L'industria petrolifera guarda con interesse allo sviluppo dei combustibili alternativi per il settore dell'autotrazione
- Tuttavia a nostro avviso è necessario identificare gli elementi caratteristici maggiormente positivi di ciascun prodotto e sfruttare al massimo queste potenzialità
- La loro incentivazione fiscale, inoltre, deve essere tale da favorirne lo sviluppo nelle fasi iniziali della commercializzazione, mentre nelle fasi successive andranno applicate le normali regole del mercato per evitare distorsioni della competitività tra i vari prodotti
- L'impiego in autotrazione di biocarburanti in miscela con i fuels tradizionali dovrà assicurare:
 - completa intercambiabilità con i fuels già presenti sul mercato, nel rispetto delle specifiche europee;
 - livelli di emissioni allo scarico compatibili con gli standards attuali e futuri;
 - elevate prestazioni motoristiche in termini di consumi specifici;
 - compatibilità con il parco veicolare esistente



La Direttiva comunitaria 2003/03/CE sui biocarburanti e il suo recepimento in Italia

- Quantitativi raccomandati nelle miscele di benzine e gasoli calcolati come % (su base energetica) del totale dei carburanti immessi in consumo l'anno precedente:
 - 2% di biofuels a partire dal 2005, incrementata ogni anno dello 0,75% per raggiungere il 5,75% nel 2010
 - In Italia la Direttiva 2003/03/CE è stata recepita inizialmente con il Decreto Legislativo n. 128 del 2005 che indicava all'1% il quantitativo di biofuels dal 2005, e al 2,5% nel 2010 e successivamente con la Legge 11 marzo 2006, n. 81 che portava al 5% il quantitativo al 2010
 - Leggi finanziaria 2007 e 2008 modifica e riformula la legge 81 prescrivendo l'obbligo per chi immette in consumo gasolio e benzina autotrazione di immettere in consumo biocarburanti nella quota minima del 1% dal 1/1/2007, del 2% dal 1/1/2008 e del 3% dal 1.1.2009